

N.

**COMUNE DI CARRARA**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRARA, L'ISTITUTO  
SCOLASTICO (OMISSIS) E LA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
(OMISSIS) PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA  
(OMISSIS) IN ORARIO EXTRA – CURRICULARE**

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

**omissis**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Carrara, per soddisfare le richieste avanzate dalle diverse Società ed Associazioni Sportive intende autorizzare l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra – didattico procedendo alla suddivisione degli spazi tra le varie Associazioni Sportive tenendo conto della tipologia di sport praticato e delle caratteristiche della palestra;

- che, in considerazione di quanto sopra, ed in forza della determinazione dirigenziale n. del con cui veniva approvato l'avviso relativo alla concessione in uso delle palestre presenti nel territorio comunale, il Comune di Carrara manifesta la volontà di rilasciare il proprio nulla osta alla associazione/società sportiva denominata **(omissis)** ad utilizzare gli spazi della palestra **(omissis)**, di proprietà comunale o provinciale, sulla base del calendario allegato alla presente convenzione: "Allegato A" .

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Allegato D

L'Istituto (**omissis**) visto il piano di suddivisione predisposto dal Comune di Carrara relativamente all'utilizzo della palestra (**omissis**) da parte delle Associazioni Sportive indicate in premessa, viste le proprie attività progettuali previste dal P.O.F di Istituto, considerato che con delibera, n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, il Consiglio di istituto ha dato parere favorevole all'utilizzo della palestra in orario extrascolastico e che tale delibera si intende qui espressamente richiamata, visto l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, **autorizza** la Associazione/società sportiva in premessa indicata ad utilizzare la Palestra della Scuola (**omissis**) compreso l'uso di n.(**omissis**) spogliatoi, servizi igienici e n.(**omissis**) locale ad uso ripostiglio;

**ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione **fino al 30 Giugno 2024**. La durata della presente convenzione potrà essere prorogata fino alla stipula della nuova convenzione afferente l'anno scolastico successivo, su richiesta della medesima società/associazione utilizzatrice dell'ostesso impianto ed in assenza di condizioni ostative come ad esempio il mancato pagamento dei fitti o il non aver adempiuto agli altri obblighi previsti nella presente convenzione. .

**ART 3 – ASSICURAZIONI – CUSTODIA – SORVEGLIANZA –  
SEGNALAZIONE – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Le Associazioni Sportive autorizzate ad utilizzare l'impianto sono tenute a farlo esclusivamente nei giorni ed orari loro assegnati e per lo svolgimento dell'attività indicate.

Tutti coloro che svolgono le attività sportive all'interno della palestra devono essere regolarmente tesserati e quindi coperti da assicurazione per danni

Allegato D

derivanti dall'espletamento dell'attività indicata. La sorveglianza e la custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia dell'impianto resta a carico dell'istituto scolastico e delle associazioni sportive, In particolare ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, le associazioni sportive concessionarie autorizzate all'uso della palestra assumono tutti gli obblighi di custodia e vigilanza dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti e sono gravate in via esclusiva di ogni responsabilità' connessa alle attività' che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché' alle strutture scolastiche. Le dette associazioni assumono, altresì', l'obbligo di sostenere il costo delle tariffe orarie connesse all'utilizzo dei locali a favore del Comune. Le Associazioni di cui sopra devono aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed altra polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale che copra gli eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature che dovessero derivare dall'esercizio delle attività sportive:

Ai presidenti delle associazioni/società spetta ispezionare lo stato dei luoghi prima e dopo l'utilizzo degli spazi e delle aree comunali assegnate al fine di verificare se via siano danni preesistenti oppure se nel corso della pratica sportiva si siano verificati danni o vi siano delle anomalie. In caso di danni, anomalie, guasti, rotture, malfunzionamenti, il presidente segnala tempestivamente per iscritto all'Ufficio Sport del Comune di Carrara e congiuntamente all'Istituto Scolastico ciò che è stato riscontrato al momento dell'ingresso oppure al momento dell'uscita dalla palestra tramite comunicazione scritta da inviare entro 24 ore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza.

Allegato D

Tuttavia è nella facoltà delle dette associazioni indicare e comunicare successivamente alla sottoscrizione del presente atto, all'Ufficio sport del Comune ed all'Istituto scolastico il nominativo di un soggetto diverso dal presidente della associazione che sia tenuto personalmente al rispetto dell'attività ispettiva e di segnalazione. Nel caso non sia stata svolta attività ispettiva e non sia quindi seguita la segnalazione, in presenza di danni derivanti dall'uso o di anomalie, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Comunale sull'uso e sulla gestione degli impianti sportivi e quelle decise dall'Ufficio Sport del Comune nei confronti dei danneggianti e di coloro che non hanno eseguito l'ispezione e fatta la segnalazione.

Con riferimento alla Legge Regione Toscana 9 Ottobre 2015 n. 68, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38/r del 22.06.2016 le dette associazioni sportive devono rendere disponibile, accessibile e funzionante un defibrillatore semi automatico che deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva, in modo tale da poterlo raggiungere al massimo in tre minuti a passo veloce. (art. 3 d.p.g.r 38/R/2016 c. 2).

Le Associazioni hanno l'obbligo di garantire, durante la permanenza nell'impianto, per lo svolgimento delle attività autorizzate la presenza dell'esecutore BLS/D regolarmente abilitato che garantisca il corretto uso del defibrillatore semi automatico collocato nell'impianto.

Le Associazioni in premessa che utilizzano l'impianto dichiarano di assumersi ogni responsabilità sia civile che patrimoniale sollevando l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere, comunque

#### Allegato D

derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso della palestra, delle relative pertinenze e delle attrezzature, indipendentemente dal fatto che i danni siano imputabili alle associazioni stesse o invece a terzi e da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa da parte di terzi in conseguenza di danni per fatti che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo dell'impianto e l'accesso alle relative pertinenze.

In ordine a situazioni, fatti o circostanze che determinino danni di qualsiasi natura, le cui responsabilità non risultino chiaramente imputabili in via esclusiva ad una o invece all'altra associazione sportiva, è attribuita la responsabilità del fatto in concorso ad entrambe le dette associazioni che utilizzano la struttura nella stessa giornata, secondo il calendario generale di utilizzo riportato in allegato.

Le associazioni in premessa si assumono l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e della utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

#### **ART. 4 – PULIZIA - RICOLLOCAZIONE DEGLI ATTREZZI**

La pulizia dell'impianto (palestra, spogliatoi e servizi igienici), nelle prime ore della giornata viene svolta da ditta specializzata a cui il Comune ha affidato tali lavori. Tuttavia, ogni associazione/società sportiva dovrà provvedere direttamente, a proprie spese, alla ulteriore pulizia di tutti i locali utilizzati, ( cd "ripasso" pomeridiano), garantendo che la palestra venga lasciata per il successivo utilizzo in condizioni igienico sanitarie dignitose. Nel caso in cui la società/associazione sportiva non dovesse provvedere alla pulizia pomeridiana provvederà direttamente il Comune il quale potrà

successivamente a carico delle società/associazioni inadempienti le relative spese inviando la relativa fattura e chiedendone il pagamento.

Al termine delle attività l'associazione sportiva ha l'obbligo di rimuovere gli strumenti e gli attrezzi nonché tutti i beni utilizzati durante la pratica sportiva e di posizionarli negli appositi spazi di custodia/deposito o nel luogo indicato al fine di non intralciare l'attività di educazione fisica svolta dall'istituto scolastico o la eventuale diversa attività sportiva svolta da altra associazione.

Ogni eventuale disservizio o ritardo da parte delle associazioni così come ogni eventuale inadempimento dell'obbligo di cui sopra dovrà essere segnalato al Comune di Carrara ed all'Istituto scolastico. Il Comune e/o l'istituto scolastico provvederanno ad effettuare un pronto intervento di risistemazione della palestra e le spese verranno poste a carico del soggetto inadempiente. Il ripetersi di dette situazioni, fino ad un massimo di tre segnalazioni, comporterà l'adozione dei provvedimenti conseguenti fino alla revoca del nullaosta di utilizzo dell'impianto.

**ART. 5 – RAPPORTI SCUOLA – ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORTIVA –  
COMUNE – USO STRAORDINARIO OD OCCASIONALE NEL PERIODO  
TRANSITORIO -**

L'accesso alla palestra avverrà utilizzando le porte separate esistenti e copia delle chiavi verranno consegnate ai Rappresentanti Legali delle Associazioni Sportive autorizzate all'uso e le porte dovranno essere tassativamente chiuse al termine delle attività sportive. Le chiavi di accesso dovranno essere restituite al Comune, Ufficio Sport, alla scadenza della presente convenzione.

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie per garantire

Allegato D

l'incolumità di tutte le altre persone (professori, preside, vice preside, altro personale scolastico e genitori) che debbono accedere alla Scuola per le attività educative e collegiali programmate.

Con le dette previsioni si rendono edotte di detto rischio le associazioni in premessa che di conseguenza si assumono la responsabilità dei fatti e danni a terzi che dovessero occorrere a seguito del mancato rispetto di detti obblighi.

Le Associazioni utilizzatrici si impegnano, inoltre, a rispettare il "Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e tutte le altre norme emanate, esistenti e/o deliberate dal Consiglio di Istituto in materia. La scuola, per qualsiasi esigenza propria, e previa comunicazione da farsi, con idoneo preavviso, alle associazioni ed al Comune, può riappropriarsi di fasce orarie inizialmente assegnate alle associazioni sportive. Al termine della durata della presente convenzione (30 giugno 2024) le associazioni e società sportive potranno presentare domanda, ai sensi dell'art.6, comma 8, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, per continuare a svolgere attività di mero allenamento o piccoli tornei estivi all'interno dell'impianto sportivo pur essendo terminata l'attività scolastica e nell'attesa della pubblicazione del nuovo avviso di manifestazione di interesse. Tale richiesta dovrà essere vagliata dall'Ufficio Sport, e potrà essere accolta solo quando durante la stagione sportiva la società/associazione sportiva abbia svolto la propria attività in maniera regolare, senza contestazioni di sorta ed adempiendo regolarmente a tutte le proprie obbligazioni e solo quando il detto uso straordinario od occasionale non modifichi la programmazione già effettuata oppure comporti variazioni della programmazione condivise. La

detta domanda di uso straordinario od occasionale dovrà essere trasmessa in tempo utile prima della data prevista. In tale domanda dovrà essere indicato il giorno od il periodo di utilizzo e le generalità del responsabile della detta attività di gara o di mero allenamento. Nel detto periodo transitorio vi è obbligo di custodire la palestra nelle ore di godimento dell'impianto e di provvedere, subito dopo aver terminato la pratica sportiva, alla pulizia ordinaria a proprie spese, con l'avvertimento che la mancata pulizia come prescritto può essere motivo di revoca della concessione.

**ART 6 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI**

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nella presente convenzione potrà determinare la risoluzione automatica della convenzione venendo meno il nullaosta/autorizzazione all'utilizzo della palestra da parte del Comune il quale provvederà a riassegnare gli spazi ad altre società richiedenti. Nei casi previsti dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 il Comune potrà revocare la concessione in uso degli spazi assegnati alle associazioni e società sportive.

**ART 7 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia dipendente dall'espletamento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, che non sia stato possibile comporre in via bonaria, è competente il Foro di Massa Carrara.

**ART 8– REGISTRAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno sostenute dalla parte richiedente.

**ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Allegato D

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 2016 /679 e del D.Lgs. n.

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti

nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore

informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione

privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:

[http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562\\_privacy.html](http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html). Il titolare del

trattamento è il Comune di Carrara

Letto, approvato, sottoscritto

COMUNE DI CARRARA

L'ISTITUTO SCOLASTICO (OMISSIS)

LA SOCIETA' SPORTIVA (OMISSIS)